



REGOLAMENTO

SULL'UTILIZZO DEI CELLULARI E SULLA REALIZZAZIONE DI FOTO E VIDEO DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

(approvato con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 09/04/2025)

Preambolo

La diffusione capillare degli smartphone tra i giovani rende necessario promuovere un uso responsabile e consapevole di questi strumenti, che possono rappresentare sia una risorsa sia un potenziale elemento di distrazione o, nei casi più gravi, possono determinare un uso inappropriato.

Il presente regolamento nasce dall'esigenza di:

- Educare gli studenti a un utilizzo consapevole e costruttivo dei dispositivi mobili;
- Promuovere un equilibrio tra la documentazione dell'esperienza e la partecipazione attiva alle attività;
- Garantire il rispetto della privacy e della dignità di tutti i partecipanti;
- Prevenire comportamenti inappropriati o potenzialmente dannosi
- Fornire linee guida chiare per la gestione e la condivisione di foto e video.

L'obiettivo non è limitare l'uso della tecnologia, ma trasformare le attività scolastiche in un'opportunità per sviluppare competenze di cittadinanza digitale, nel rispetto delle finalità didattiche ed educative dell'esperienza.

Il presente regolamento definisce quindi, con specifica attenzione anche alle attività scolastiche esterne, le modalità di utilizzo, le responsabilità e i limiti nell'uso dei dispositivi mobili, ivi compresa la realizzazione e diffusione di foto e video, nonché l'utilizzo dei social media.

Art. 1 - Utilizzo dei telefoni cellulari a scuola

1. È fatto divieto di utilizzare gli smartphone all'interno delle classi per gli alunni della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per finalità educative, al fine di tutelare lo sviluppo cognitivo e sociale degli alunni.
2. Sono previste deroghe per gli studenti con **bisogni educativi speciali**, come da rispettivi PEI/PDP, che possono utilizzare dispositivi mobili come strumenti compensativi, sempre sotto stretta supervisione.
3. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.
4. Il cellulare deve essere riposto, spento, all'interno dello zaino dell'alunno/a. La scuola non può requisire il bene dello studente ma può sanzionarlo, come da regolamento di disciplina, laddove il divieto di uso in classe venga violato.



Art. 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari nelle attività esterne

1. Durante le attività esterne (*uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione*), è fortemente raccomandato agli alunni di non portare il cellulare al fine di non vanificare la funzione socializzante tipica dell'attività didattica;
2. Per i soli alunni di scuola secondaria l'utilizzo dei cellulari può essere **eccezionalmente** consentito dal personale docente al fine di documentare particolari momenti del viaggio, **nel pieno rispetto dei diritti altrui**.

3. Art. 3 - Realizzazione di foto e video

1. Lo scatto di foto per uso **personale, familiare o amicale** non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR).
2. È vietato riprendere o registrare persone in situazioni private o in contesti non pubblici (come camere d'albergo, spogliatoi, bagni) che potrebbero risultare imbarazzanti o lesive della riservatezza e della dignità personale.
3. La realizzazione di foto e video durante le attività esterne (*uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione*) è consentita per documentare le attività svolte e i momenti significativi del viaggio.

Art. 4 - Diffusione di foto e video

1. La diffusione di foto e video, inclusa la condivisione sui social media, è soggetta alla normativa sulla privacy (GDPR) e richiede particolare attenzione e responsabilità.
2. Prima di condividere o diffondere foto o video che ritraggono altre persone è necessario:
 - Ottenere il consenso delle persone ritratte o dei loro genitori/tutori se minori;
 - Valutare attentamente il contesto e il contenuto delle immagini;
 - Considerare le potenziali conseguenze della diffusione.
3. È severamente vietato:
 - Diffondere foto o video che possano risultare imbarazzanti, offensivi o lesivi della dignità personale;
 - Condividere immagini di minori senza l'autorizzazione dei genitori
 - Utilizzare le immagini per cyberbullismo o altri scopi dannosi
4. Si ricorda che la diffusione non autorizzata di immagini o video può avere rilevanza penale, in particolare quando:
 - Le immagini hanno contenuto intimo o sessuale
 - Causano grave danno alla reputazione della persona ritratta
 - Sono utilizzate per estorsione o ricatto
 - Violano la privacy in modo grave e deliberato

Art. 5 - Utilizzo dei social media durante le attività esterne

1. Durante le attività esterne, l'utilizzo dei social media deve seguire queste regole:
 - Non trasmettere in diretta le attività senza autorizzazione dei docenti
 - Non taggare altre persone senza il loro consenso

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)

Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -

C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917

Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it

www.civitanovatacito.edu.it



- Non indicare la posizione in tempo reale per motivi di sicurezza
- Rispettare le eventuali restrizioni fotografiche dei luoghi visitati

Art. 6 - Responsabilità e sanzioni

1. La violazione delle norme sulla diffusione di immagini e sull'uso dei social media può comportare:
 - Sanzioni disciplinari secondo il regolamento d'istituto
 - Possibili conseguenze legali nei casi più gravi
 - L'obbligo di rimozione immediata dei contenuti inappropriati
2. I docenti hanno il diritto/dovere di:
 - Intervenire in caso di uso inappropriato di foto/video
 - Richiedere la cancellazione di contenuti problematici
 - Segnalare alla dirigenza comportamenti scorretti
 - Limitare l'uso dei dispositivi in caso di necessità
3. Le violazioni al regolamento prevedono **sanzioni progressive**, dalla apposizione di nota disciplinare sul Registro elettronico fino all'allontanamento da 1 a 5 giorni. La gravità della sanzione dipende dall'entità dell'infrazione e dalla frequenza delle recidive.

Art. 7- Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line ed al Sito Web dell'Istituzione Scolastica.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
3. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in materia.